



REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

PROGRAMMI DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO

Parte 2 - Titolo 1 - Capo 2

Sezione 4 - Sottosezione 2

MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Articolo n. 46

Piano regionale di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti

Indice

Obiettivi generali e specifici del piano	2
Localizzazione degli interventi	2
Definizioni	2
Tipologie degli interventi ammessi	2
Soggetti beneficiari	3
Livelli di sostegno per ettaro	3
Costi minimi d'impianto	5
Superficie minima e massima ammessa al beneficio	6
Procedure generali di attuazione del Piano	8
Premessa	8
Presentazione delle istanze	8
Ricevibilità delle domande	9
Istruttoria delle domande ricevibili	9
Eleggibilità delle spese	10
Graduatoria delle istanze	10
Pagamento anticipato dell'aiuto	12
Realizzazione delle opere	12
Diminuzione o revoca dell'aiuto	14
Controlli	14
Esclusioni e decadenze	15
Sanzioni	15
Norme generali	15
Allegato 1 Bacini viticoli omogenei veneti	16

Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti

(regime di sostegno comunitario di cui ai regolamenti UE n. 1308/2013 e regolamento CE n. 555/2008)

Obiettivi generali e specifici del piano

La Giunta regionale del Veneto con il Piano per la ristrutturazione del settore vitivinicolo, nell'ambito del Piano regionale per lo sviluppo agricolo e forestale (PSRAF), di cui alla Lr 1/91, e con gli atti delle Conferenze regionali per l'agricoltura, del 5 dicembre 1997 e 30 aprile 1999, ha definito gli obiettivi di consolidamento e rilancio della viticoltura.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli, ha abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007, ed ha approvato nuove disposizioni relative ai regimi degli aiuti ed in particolare dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo.

Nel contesto dei programmi di cui sopra rientra anche la misura relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

Tale misura trova riferimento nell'articolo 46 del su citato regolamento n. 1308/2013, mentre le norme comunitarie applicative sono definite invece dal regolamento (CE) n. 555/2008 al Titolo II, Capo II, Sezione 2.

Tenuto conto di quanto sopra, ed al fine di dar attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria al riguardo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo, di seguito si definiscono gli obiettivi specifici cui si devono conformare le azioni della misura di sostegno relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, oggetto del presente Piano:

- *aumentare la competitività dei produttori di vino;*
- *contribuire al miglioramento dei sistemi avanzati di produzione sostenibile e dell'impronta ambientale del settore vitivinicolo.*

Localizzazione degli interventi

Il presente piano si applica all'intero territorio regionale, nell'ambito dei bacini omogenei viticoli e per le sole iniziative atte a produrre vini di qualità designati con le denominazioni di origine oppure con le indicazioni geografiche.

Definizioni

Bacino: è il territorio omogeneo di intervento interessato dall'applicazione del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e corrisponde all'estensione di una o più denominazioni di origine; presenta le medesime caratteristiche pedoclimatiche e il medesimo modello viticolo. Il bacino è inoltre lo strumento per assicurare una attuazione coordinata delle iniziative in linea con gli indirizzi degli organismi di rappresentanza delle diverse filiere produttive e degli organismi professionali operanti nei diversi territori.

AVEPA: Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura;

Piano: Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Per quanto non espressamente definito al presente capitolo si fa riferimento alle definizioni di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2003, n. 2257 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tipologie degli interventi ammessi

Sono ammesse al regime di aiuti previsto dal presente piano le iniziative tese a riorganizzare il potenziale viticolo veneto al fine di ottenere dei vini che abbiano caratteristiche idonee alle esigenze di una commercializzazione globalizzata.

Nello specifico, l'art. n. 46, par. 3 del succitato regolamento, esplicitamente prevede che il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

- a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
- b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile.

Di seguito si riporta la descrizione delle singole tipologie oggetto del finanziamento, così come individuate e definite ai fini del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui il presente allegato è parte integrante.

1. Ristrutturazione mediante:

- 1.1. realizzazione di un vigneto in una superficie diversa rispetto a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
- 1.2. realizzazione di un vigneto nella medesima superficie oggetto di estirpazione, modificando il sistema di coltivazione;

2. Riconversione varietale mediante:

- 2.1. reimpianto di vigneto con varietà diverse rispetto a quelle del vigneto estirpato;
- 2.2. estirpazione totale delle viti e messa a dimora di materiale di moltiplicazione vegetale di varietà diverse da quelle estirpate, mantenendo inalterata la struttura (palificazione, ferri, ecc.) già esistente;
- 2.3. sovrainnesto delle viti, mantenendo inalterata la struttura (palificazione, ferri, ecc.) già esistente;

3. Miglioramento dell'efficienza produttiva:

gestione dell'efficienza idrica ai fini del miglioramento dello standard qualitativo delle uve.

Le tipologie di intervento di cui ai punti 1. e 2.1 devono in ogni caso prevedere soluzioni più idonee alla meccanizzazione delle operazioni colturali, compresa la eventuale raccolta dell'uva.

Le scelte in ordine alla varietà di vite, alla forma di allevamento e ai sesti di impianto devono rispettare le indicazioni contenute nelle schede di bacino, ad esclusione dei precedenti punti 2.2 e 2.3 per i quali è ammesso un numero di ceppi minimi inferiori a quelli previsti.

Gli interventi possono interessare contemporaneamente le tipologie di cui ai punti 1.1., o 1.2. e 2.1..

Gli interventi di cui al punto 3. sono finanziati solo se realizzati contestualmente a quelli previsti ai punti 1. e 2..

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 le operazioni di ristrutturazione e riconversione eseguite in conseguenza del rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale non sono ammesse ai benefici del presente Piano.

Per rinnovo normale dei vigneti si intende il reimpianto della vite sulla stessa particella con la medesima varietà secondo il medesimo sistema di allevamento della vite.

Relativamente al punto 3 "Miglioramento dell'efficienza produttiva", con il presente Piano sono ammesse ai benefici anche le strutture per la distribuzione dell'acqua necessaria ad un equilibrato sviluppo vegeto produttivo della vite al fine dell'ottenimento di una produzione di qualità. Sono ammesse ai benefici strutture atte alla distribuzione di bassi volumi d'acqua sottochioma od al suolo. Sono escluse dal finanziamento le pompe, i filtri e la realizzazione del pozzo ed in ogni caso tutte le opere necessarie al trasporto dell'acqua dalla fonte di approvvigionamento al vigneto.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del regime di aiuto di cui al presente piano i conduttori di superfici vitate, così come definiti al Capitolo n. 5 – Definizioni, lettera n) dell'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003, che realizzano un progetto di ristrutturazione e riconversione dei propri vigneti.

Livelli del sostegno per ettaro

Nel rispetto delle disposizioni previste all'art. n. 46, par 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, è erogato a:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione per le perdite di reddito può assumere sia la forma di autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e nuove, per un periodo non superiore a tre anni e nel rispetto delle procedure definite dalla deliberazione n. 2257/03, sia di una compensazione finanziaria forfettizzata per ettaro.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 555/2008, ed al fine di snellire le procedure amministrative e garantire un'adeguata capacità di spesa entro i ristretti termini imposti dalla normativa comunitaria, il contributo relativo al sostegno del costo di ristrutturazione e riconversione è erogato con modalità forfettizzata ed è onnicomprensivo anche della compensazione per le perdite di reddito.

Al fine di adeguare l'aiuto forfettario, da erogarsi in relazione alle variabili di costi sostenute dai conduttori nella realizzazione delle opere ammesse ai benefici della presente misura, si ritiene di modulare gli importi in funzione:

- a) dell'utilizzazione da parte del beneficiario di diritti di reimpianto propri o acquisiti, nonché di diritti di impianto prelevati dalla riserva, oppure diritti di nuovo impianto originatisi da esproprio;
- b) dell'utilizzazione da parte del beneficiario di diritti di reimpianto aziendali che hanno avuto origine da una estirpazione precedente alla data di protocollazione della domanda di presentazione del singolo progetto;
- c) della coesistenza per la durata massima di 3 campagne sia del vigneto reimpiantato che del vigneto da estirpare;
- d) della sostituzione delle piante e del sovrainnesto delle viti.

In conseguenza di ciò e tenuto conto dell'analisi dei *Costi minimi d'impianto* riportati al capitolo successivo, il livello del sostegno forfettario per ettaro è così stabilito:

	iniziative che prevedono:	Sylvoz importo €	Cordone libero importo €	altre forme allevamento importo €
1.	sia le opere di estirpazione sia di reimpianto;	9.500,00	8.500,00	11.500,00
	<i>compresa struttura di irrigazione</i>	10.500,00	9.500,00	12.500,00
2.	la realizzazione delle sole opere di reimpianto in quanto il richiedente ha già provveduto all'estirpazione delle viti (in questo caso AVEPA, per determinare ciò, fa riferimento alla data dichiarata nella comunicazione di fine lavori di estirpazione delle viti);	8.500,00	7.500,00	10.000,00
	<i>compresa struttura di irrigazione</i>	9.500,00	8.500,00	11.000,00
3.	opere realizzate utilizzando diritti di reimpianto acquisiti, diritti di impianto prelevati dalla riserva, diritti di impianto originatisi da esproprio, diritti reimpianto anticipato;	7.500,00	6.500,00	8.750,00
	<i>compresa struttura di irrigazione</i>	8.500,00	7.500,00	9.750,00
4.1.	la riconversione mediante sovrainnesto;	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4.4.	la riconversione (sostituzione totale piante) mantenendo inalterata la struttura (palificazioni, ferri, ecc.) già esistente;	2.500,00		
	<i>compresa struttura di irrigazione</i>	3.500,00		
5.1	sia le opere per la realizzazione dell'impianto viticolo, sia la contestuale realizzazione di operazioni idraulico-agrarie in terreni con pendenze superiori al 30%, oppure ad altitudini superiori a 500 m s.l.m. (ad esclusione delle aree in altipiano);	21.000,00		
	<i>compresa struttura di irrigazione</i>	22.000,00		
5.2	sia le opere per la realizzazione dell'impianto viticolo, sia la contestuale realizzazione o recupero di terrazzamenti, con o	21.000,00		

	senza muri di sostegno a secco;	
	<i>compresa struttura di irrigazione</i>	22.000,00
5.3	sia le opere per la realizzazione dell'impianto viticolo sia la sistemazione idraulica agraria del suolo nelle isole della laguna veneta;	21.000,00
	<i>compresa struttura di irrigazione</i>	22.000,00

Nella realizzazione delle opere è ammesso esclusivamente materiale nuovo per il quale deve essere esibita nella fase di collaudo l'idonea documentazione fiscale. In deroga a quanto sopra è consentito l'utilizzo di materiale nuovo autoprodotta di provenienza aziendale con riferimento ai soli pali in legno e ancoraggi.

Nel caso dei pali in legno l'azienda deve dimostrare di possedere una idonea superficie boschiva a fascicolo aziendale.

Sono altresì consentiti i materiali di provenienza aziendale e/o riutilizzabili impiegati nella sola prima fase di allevamento della vite, come per esempio il tondino di ferro, il materiale per legare, altro materiale d'usura.

Il richiedente è altresì esonerato dalla presentazione dei documenti fiscali nel caso realizzi in economia le operazioni di sovrainnesto, utilizzando esclusivamente materiale vegetale e manodopera di provenienza aziendale e materiale di consumo.

I livelli di aiuto di cui sopra sono compatibili con i limiti posti dall'art. 46, par. 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che stabilisce che il sostegno erogato non può superare il 50% dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione, il cui importo minimo rilevato per ciascuna forma di allevamento e in relazione ad una densità d'impianto minima standard, è riportato nel capitolo seguente.

Per quanto concerne gli interventi di cui ai punti 5.1 e 5.2 si precisa che il livello dell'aiuto è elevato al massimale previsto all'articolo 8, comma 5 del DM 20 dicembre 2013, n. 0015938. Tale livello di aiuti è concesso al conduttore che realizza opere idraulico-agrarie per mettere a dimora le viti in terreni:

- la cui superficie presenta una pendenza superiore al 30% e/o una altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione però delle superfici poste in altopiano;
- sistemati su terrazze e gradoni.

Qualora l'intervento richieda la realizzazione (o il recupero) di opere di sostegno (muri a secco, "marogne", o altri interventi similari) o di raccordo è fatto obbligo l'utilizzo di materiale lapideo di origine naturale. Nella ristrutturazione o recupero di muratura a secco preesistente è fatto obbligo l'utilizzo di idoneo materiale lapideo simile a quello preesistente. Le opere in ogni caso dovranno rispettare le tipologie di muratura tradizionalmente presenti nel territorio.

Sono previste inoltre iniziative a favore della realizzazione di superfici vitate ubicate nelle piccole isole della laguna veneta, laddove siano richieste operazioni complesse di sistemazione del suolo, non assimilabili a quelle normalmente previste negli altri vigneti di pianura.

In ogni caso per quanto riguarda l'accesso dei benefici di cui ai punti 5 è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Capitolo "Presentazione delle istanze". L'importo dell'aiuto di cui ai punti 5 è erogato indipendentemente che il richiedente esegua sia i lavori di estirpazione e reimpianto o di solo reimpianto, sia che disponga di diritto di impianto proprio o acquisito.

Costi minimi d'impianto

Nell'ambito delle tipologie ammesse, il costo per la realizzazione di un ettaro di vigneto, ubicato in area pianeggiante, è sintetizzato nella seguente tabella. I dati riportati nella tabella fanno riferimento al dettaglio di cui all'Allegato B della presente deliberazione, aggiornati sulla base dei prezzi correnti dei materiali e servizi ordinariamente impiegati.

descrizione	ceppi minimi per ettaro	costo realizzazione 1 ha di vigneto, comprensivo	costo per il sovrainnesto di 1 ettaro di
-------------	-------------------------	--	--

	n°	dell'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione (zona pianeggiante)	vigneto
		€	€
Doppio capovolto	3367	26.650,68	4.922,05
Cordone libero	3.584	21.170,96	5.171,86
Sylvoz	2.987	24.438,89	4.334,89
Guyot	4115	28.265,84	5.782,25
Cordone speronato	3704	27.376,95	5.309,60
GDC	4167	29.903,55	6.142,05
Pergola veronese	3.030	36.425,03	4.834,50
Pergola trentina semplice	3.333	36.577,33	5.182,95
Pergola trentina doppia	3788	37.487,90	5.706,20

Gli importi della precedente tabella tengono conto delle forme di allevamento e della densità minima dei ceppi riportate nelle schede di bacino, documenti di programmazione vitivinicola, che definiscono per ciascuna area omogenea il modello più appropriato di vigneto che può essere oggetto del sostegno della presente misura.

Per definire il costo minimo delle diverse operazioni ammesse ai benefici dalla presente misura, si sono analizzate le principali voci di spesa dei materiali e servizi necessari a realizzare i diversi interventi, riportate nel prezziario che analizza sia le operazioni di estirpazione e reimpianto sia di sovrainnesto e adattamento delle forme di allevamento, così come riportato nel su menzionato Allegato B).

Superficie minima e massima ammessa al beneficio

In attuazione dell'art. 7, par 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 e dell'art. 7 del DM del 20 dicembre 2013 n. 0015938, la superficie minima di realizzazione dell'intervento di riconversione e ristrutturazione ammessa ai benefici è pari a 0,50 ettari, a prescindere dalle tipologie di intervento.

Tuttavia, tenuto conto:

- della complessità del sistema vitivinicolo regionale in relazione alla sua estensione, alla diversità dei modelli colturali, alle diverse proposte di designazione e presentazione (denominazioni di origine con il solo riferimento territoriale oppure con indicato anche il nome del vitigno),
 - dei limiti orografici propri di ciascun ambiente viticolo,
 - della disomogenea organizzazione economica imprenditoriale delle imprese viticole ed in particolare della caratterizzazione di alcune realtà territoriali per la accentuata presenza di piccoli coltivatori che conferiscono le proprie uve al sistema cooperativo,
 - della accentuata frammentarietà della maglia poderale aziendale, specie in alcuni ambiti regionali,
- nelle singole schede di bacino, elementi di rappresentazione di aree caratterizzate da elementi tecnico colturali omogenei, sono indicate -giusto anche quanto previsto all'articolo 7, comma 2 del DM 20 dicembre 2013-, le eventuali dimensioni minime diverse da quella sopraindicata.

I limiti espressi in deroga in ciascuna scheda tengono conto anche di parametri di economicità dell'investimento in relazione alla specificità dell'organizzazione imprenditoriale propria di ciascun bacino. Talvolta proprio da imprese caratterizzate da una dimensione vitata esigua si ottengono taluni vini veneti di particolare pregio enologico, le cui quotazioni sono costantemente superiori agli andamenti medi di mercato dei vini a denominazione di origine di riferimento.

Al fine di assicurare un'equa erogazione degli aiuti e sostenere un numero significativo di imprenditori vitivinicoli, anche operanti in aree caratterizzate da una dimensione vitata esigua, si ritiene opportuno ammettere ai benefici ciascuna azienda fino a una superficie pari a 3 ettari. Tuttavia, qualora la dotazione finanziaria lo consenta, è ammessa anche l'erogazione dell'aiuto per le superfici eccedenti tale limite, nel rispetto dei livelli di sostegno unitari stabiliti dal presente piano e dei criteri di formulazione della graduatoria.

La superficie minima vitata che deve essere realizzata nel contesto di ogni singolo progetto di ristrutturazione e riconversione ammesso ai benefici, tenuto conto che si dà applicazione obbligatoria alla modalità di pagamento anticipato, deve corrispondere almeno all'80% di quella prevista in graduatoria.

Procedure generali di attuazione del piano

Criteri e condizioni per l'accesso ai benefici

(bando selezione istanze)

Premessa

Di seguito si descrivono i criteri e le condizioni tecniche ed amministrative per consentire l'accesso ai benefici previsti dal presente Piano, in conformità alle norme contenute alla parte 2, titolo 1, capo 2, sezione 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo e al titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) n. 555/2008.

L'accesso ai benefici è previsto con il meccanismo della domanda a concorso, nell'ambito di un procedimento a graduatoria attuato tramite bando di gara annuale.

La concessione dei benefici avviene sulla base della posizione assunta dalle domande in una specifica graduatoria regionale, in ordine decrescente, fino all'esaurimento dei fondi disponibili previsti dal Programma nazionale di sostegno.

La posizione assunta in graduatoria dall'istanza è determinata in base a parametri oggettivi e predeterminati.

Il contributo spettante viene pagato per l'intera entità del premio accordato in maniera anticipata, secondo la procedura richiamata dall'art. 9, par. 2 del regolamento (CE) n. 555/2008, previa costituzione di una cauzione a favore di AVEPA.

La ricezione delle domande, gli adempimenti istruttori, gli accertamenti e le verifiche necessarie per procedere all'erogazione dell'aiuto, nonché i pagamenti sono di competenza dell'AVEPA, giusto quanto previsto dal combinato disposto della legge regionale n. 31/01, della deliberazione della Giunta regionale n. 2275/02 e del DM 12 marzo 2003.

Presentazione delle istanze

Le istanze intese a ottenere i benefici di cui all'art. 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono essere presentate ad AVEPA, secondo le modalità stabilite dalla medesima Agenzia, che dovrà tenere conto delle linee generali di indirizzo della Giunta Regionale in merito alla accessibilità ai sistemi e più in particolare di quanto stabilito con la deliberazione n. 1499 del 20 settembre 2011 al riguardo delle disposizioni attuative e procedurali generali ai fini, tra l'altro, della presentazione delle domande di adesione agli interventi previsti dal Programma di Sviluppo rurale.

Ciascun soggetto può presentare un'unica domanda che deve essere formulata in modo organico e funzionale e la relativa documentazione deve essere valida dal punto di vista tecnico economico e giuridico, nonché idonea a dimostrare il conseguimento degli obiettivi del presente Piano.

Il soggetto è tenuto a indicare nel modello di domanda la destinazione produttiva delle uve che saranno ottenute dall'impianto realizzato ai sensi del presente bando. Tale scelta è operata unicamente nell'ambito delle DO e/o IGT elencate specificatamente nella scheda di bacino in cui ricade la superficie per la quale è richiesto l'aiuto. Nel caso il richiedente intenda realizzare un impianto atto alla produzione di una denominazione per la quale è in atto la sospensione dell'idoneità alla rivendicazione, è tenuto a produrre la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei relativi requisiti.

Qualora il richiedente in difformità alle disposizioni di cui al presente provvedimento ed a quelle adottate in attuazione dello stesso da parte di AVEPA, realizzi l'iniziativa in difformità di quanto riportato nella domanda, soggiace alle restrizioni previste ai capitoli Diminuzione o revoca dell'aiuto e Esclusioni e decadenze.

Nella domanda deve essere indicato l'importo complessivo dell'aiuto richiesto, che non può in ogni caso subire successive modifiche in aumento.

Con la presentazione della domanda il richiedente sottoscrive per accettazione gli impegni e vincoli previsti dal presente provvedimento e nel caso l'istanza sia ammessa ai benefici, anche quelli relativi alle sanzioni e/o alle diminuzioni o revoche del contributo nei casi di inadempienza nella realizzazione, anche parziale, delle opere finanziate anticipatamente con la presente misura.

Non è ammesso l'accesso a questo bando di istanze da parte di soggetti che hanno presentato rinuncia nel periodo compresa tra il 1 gennaio 2013 e la data di presentazione della domanda, ivi compresi coloro per i quali l'AVEPA ha avviato il procedimento di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di collaudo, salvo i casi di forza maggiore.

Non è ammessa la presentazione di istanze relative a interventi, da realizzarsi ai sensi del presente Piano, per i quali il soggetto richiedente abbia presentato domanda intesa a beneficiare o abbia già beneficiato di provvidenze comunitarie, statali, regionali o di altre amministrazioni, concesse ai sensi di altre normative, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.

I requisiti per l'accesso ai benefici devono essere in possesso del richiedente, al più tardi, alla data di protocollazione della domanda.

Ricevibilità delle domande

Le domande presentate vengono sottoposte a una prima analisi, al fine di verificarne la ricevibilità, la cui fase si conclude entro 15 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande.

Durante tale periodo AVEPA provvede a verificare i seguenti requisiti obbligatori:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- presenza del codice fiscale del richiedente (DM n. 503/1999 come Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole – CUA).

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda è irricevibile e AVEPA provvede a comunicare al soggetto ricevente la "non ricevibilità".

Istruttoria delle domande ricevibili

AVEPA procede alla verifica della presenza e conformità della documentazione e delle informazioni fornite rispetto a quanto previsto nel presente Piano e bando di selezione.

Ai fini dell'istruttoria è necessario che, all'atto della protocollazione della domanda, il soggetto richiedente sia in possesso dei seguenti documenti o requisiti:

- 1.1 diritto di reimpianto o autorizzazione al reimpianto anticipato o autorizzazione all'impianto a seguito dell'acquisizione di diritto di reimpianto, attribuzione di diritto di impianto prelevato dalla riserva; oppure
- 1.2 comunicazione di inizio estirpazione e/o di reimpianto anticipato. L'inserimento in graduatoria delle domande ritenute ammissibili è subordinato all'esito del procedimento del competente ufficio di AVEPA. È ammessa altresì l'istanza di acquisizione del diritto di reimpianto unicamente nel caso che il diritto, già rilasciato, provenga da una provincia veneta. In tal caso l'inserimento in graduatoria delle domande ritenute ammissibili avverrà sulla base delle informazioni contenute nell'autorizzazione alla stipula della scrittura privata di trasferimento del diritto.

Qualora la richiesta preveda la realizzazione di un impianto di viti in aree soggette alla Direttiva 92/43/CEE, il soggetto è tenuto ad adempiere a quanto previsto dalla procedura di valutazione di incidenza ai sensi delle disposizioni adottate con la deliberazione n. 2299 del 9 dicembre 2014.

AVEPA dovrà, in tali casi acquisire il provvedimento autorizzativo all'esecuzione di lavori funzionali all'impianto, che, di per sé assorbe la procedura di cui sopra, o, in sua assenza, procederà alla acquisizione della documentazione prevista dalla citata DGR 2299/2014, per la relativa istruttoria.

Con riferimento agli interventi di cui ai punti 5 del capitolo "*Livelli di sostegno per ettaro*" che ricadono in toto o in parte in aree sottoposte al vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, la domanda di aiuto, entro i 35 giorni successivi alla protocollazione, dovrà essere corredata da una delle seguenti documentazioni:

- a) *nulla osta forestale o presa d'atto favorevole* rilasciata dal Servizio forestale regionale competente per territorio a fronte di una richiesta di "*movimenti di terra*" in area vincolata

presentata ai sensi dell'articolo 20 del R.D.L. 16 maggio 1926 n° 1126 e dell'articolo 54 delle "prescrizioni di massima e polizia forestale".

- b) "*autorizzazione alla riduzione di superficie forestale*" rilasciata dal Servizio forestale regionale competente per territorio (trasformazione di bosco in altra qualità di coltura) ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 13 settembre 1978, n°52 e successive modificazioni e dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 e successive modificazioni, con lo scopo di trasformare la suddetta superficie boscata in vigneto da realizzare su gradinamenti e/o gradonamenti.
- c) "*carattere di non boscosità*" decretato dal Servizio forestale regionale competente per territorio, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1319 del 23 luglio 2013.

Qualora invece gli interventi siano da realizzare in aree non sottoposte al vincolo idrogeologico, la domanda di aiuto dovrà essere corredata da una delle seguenti documentazioni: parere favorevole e/o permesso di costruire rilasciato dal Comune competente sul territorio ove ricade l'intervento a fronte di una richiesta di:

- movimenti di terreno finalizzati a pratiche agronomiche e miglioramenti fondiari;
- consolidamento di scarpate e di terreni;
- sistemazioni e ricomposizioni ambientali.

Il soggetto richiedente al fine di accedere ai benefici di cui sopra è tenuto a fornire un dettaglio dei lavori e dei prezzi da sostenere redatto dal competente professionista che non potrà in ogni caso essere inferiore al doppio del premio previsto (21.000,00€).

Qualora dalla documentazione presentata il beneficiario non dimostri di raggiungere il doppio dell'aiuto richiesto, l'intervento di cui ai punti 5 del capitolo "Livelli di sostegno per ettaro" non verrà ammesso e l'importo dell'aiuto sarà ricalcolato sui soli interventi di ristrutturazione e riconversione presenti nella domanda.

Qualora se ne renda necessario, AVEPA potrà chiedere nel corso dell'istruttoria la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'istruttoria stessa.

Terminata l'istruttoria e qualora la pratica ne abbia i requisiti, sarà inserita nella graduatoria definitiva.

Nei casi in cui le iniziative siano giudicate non ammissibili o siano reietate per carenza di documentazione o per la mancata presentazione delle integrazioni previste, AVEPA ne dà comunicazione ai richiedenti, indicando, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'esclusione, fornendo altresì le modalità per procedere all'eventuale ricorso.

La fase istruttoria si conclude entro 70 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, così come stabilito al punto 4 della deliberazione che ha approvato il presente bando.

Eleggibilità delle spese

Sono da considerarsi eleggibili, all'intervento disposto dalla presente misura comunitaria, le spese per beni e servizi sostenute a partire dal giorno successivo alla data di protocollazione della domanda.

AVEPA per determinare la data di eleggibilità delle spese fa riferimento alla data di fatturazione dei beni e servizi.

Graduatoria delle istanze

Al fine di selezionare le domande finanziabili sulla base della dotazione finanziaria annuale stabilita dal Programma nazionale di sostegno e della annuale ripartizione sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza Stato-Regioni, viene predisposta una graduatoria regionale unica, realizzata in funzione delle seguenti priorità, cui è attribuito a fianco di ciascuna il punteggio, cumulabile ove ammissibile:

- a) superficie atta a produrre vini a DOPG e DOP e superfici ubicate in provincia di Belluno,
punti
- b) superficie assoggettate al metodo biologico (produzione biologica, in conversione o facenti parte di un piano di conversione di cui all'articolo 40 del reg. CE n. 889/2008))

20;

punti	10;
c) superficie realizzata utilizzando diritti di reimpianto aziendali	
punti	8;
d) impianto realizzato per almeno il 50% con vitigni classificati autoctoni nazionali, ai sensi della Legge n. 82/06, art. 2, ^(A)	
punti	6;
e) impresa condotta da giovane iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD ^(*) ,	
punti	4;
f) impresa condotta da soggetto iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD ^(*) ,	
punti	3;
g) presenza di giovani coadiuvanti, ai sensi della normativa vigente, ^(*)	
punti	2;
h) inclusione della superficie in territori a parco regionale, interregionale o statale	
punti	1;

^(A) vedi elenco allegato

^(*) le lettere e), f) e g) non sono cumulabili

A parità di punteggio l'ordine in graduatoria viene stabilito secondo le seguenti precedenze:

- prima le istanze che riguardano i reimpianti di vigneti colpiti da flavescenza dorata nella misura almeno del 20% dei ceppi (come da accertamento del competente Servizio fitosanitario regionale),
- successivamente procedendo dalle istanze che presentano la minore estensione verso quelle con la maggiore estensione.

AVEPA entro 70 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande approva la graduatoria regionale delle domande ammissibili redatta secondo le priorità e le preferenze sopra individuate; tale graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sull'albo di AVEPA.

AVEPA individua con proprio provvedimento le ditte finanziabili tenuto conto della dotazione finanziaria assegnata alla Regione Veneto nel quadro delle risorse rese disponibili dal Programma nazionale di sostegno, procedendo in ordine decrescente di graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Avverso tale provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso nei termini definiti dal manuale delle procedure di AVEPA.

Con riferimento alle iniziative finanziate, AVEPA comunica con le modalità dalla stessa definite, oltre ai riferimenti del provvedimento relativo all'approvazione della graduatoria, anche la superficie ammessa all'aiuto, il termine entro il quale deve essere concluso l'impianto e presentata la documentazione per la rendicontazione finale, le modalità per l'erogazione dell'aiuto e le modalità per la rendicontazione parziale, ai sensi dell'art. 37 ter del regolamento 555/2008, così come modificato dal reg. (UE) 752/2013. Nel comunicare la finanziabilità ai beneficiari AVEPA potrà, in considerazione alle linee di programmazione di cui ai bacini viticoli omogenei, riportare nella comunicazione oltre agli elementi ed ai requisiti di ammissibilità anche eventuali prescrizioni e vincoli a cui dovrà attenersi il richiedente/beneficiario nella realizzazione dei lavori oggetto dell'aiuto.

Le imprese, le cui istanze risultano finanziabili e che hanno iniziato i lavori solo dopo la data di protocollazione della domanda, nel rispetto delle vigenti disposizioni, fanno pervenire la documentazione relativa alla richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto secondo le modalità ed entro i termini fissati da AVEPA.

Qualora l'impresa beneficiaria non produca la documentazione prevista entro i termini stabiliti da AVEPA, l'Agenzia adotta il provvedimento di decadenza dai benefici dei soggetti inadempienti e, in base alle risorse disponibili, individua le ulteriori istanze ammissibili presenti in graduatoria, entro comunque i termini stabiliti dalle disposizioni comunitarie per l'erogazione dei fondi per ciascun esercizio finanziario FEAGA.

AVEPA notifica al soggetto la decadenza dal finanziamento e comunica, con le medesime modalità, ai soggetti subentrati l'ammissibilità al finanziamento delle iniziative approvate.

Qualora, anche dopo la fase di ripescaggio o l'eventuale incremento delle risorse, vi siano iniziative ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi, AVEPA ne dà comunicazione al richiedente, con le modalità dalla stessa definite.

Il soggetto ammesso ai benefici è tenuto, pena la perdita dell'aiuto, ad acquisire preventivamente l'autorizzazione di AVEPA per ogni eventuale variante al progetto che intenda eseguire.

Pagamento anticipato dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto avviene tramite la modalità del pagamento anticipato, come ammesso dall'art. 9, par. 2, del regolamento (CE) 555/08.

Il beneficiario, dopo aver iniziato le operazioni per la realizzazione dell'impianto, presenta ad AVEPA la richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, corredata dei seguenti documenti:

- a) Dichiarazione contestuale, resa ai sensi del DPR 445/00, di:
 - i) avvenuto inizio dei lavori;
 - ii) impegno a concludere gli stessi entro le due campagne successive alla presentazione della richiesta di pagamento anticipato;
 - iii) essere a conoscenza che è tenuto in particolare alla restituzione dell'aiuto anticipato, maggiorato del 20%, come previsto dal DM 20 dicembre 2013 nel caso non esegua, totalmente o parzialmente, le opere ammesse ai benefici, oppure, esegua lavori in maniera difforme dai requisiti previsti nel bacino viticolo omogeneo di riferimento, così come precisato al capitolo "Diminuzione o revoca del contributo", secondo le modalità adottate in merito da AVEPA;
 - iv) essere a conoscenza che il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, par. 1, del regolamento (CE) n. 555/2008, della Commissione;
 - v) impegno a rispettare le disposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in merito alle norme sulla "condizionalità" ed essere a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di inadempienza totale o parziale;
 - vi) essere a conoscenza che è tenuto al rispetto dell'art. 37 ter del regolamento (CE) 555/2008, così come modificato dal reg. (UE) 752/2013, secondo le disposizioni previste dal DM 4615 del 5 agosto 2014 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- b) Costituzione di una garanzia fidejussoria di importo pari al 120% dell'aiuto concedibile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore di AVEPA.

La garanzia deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AVEPA ed essere valida per l'intera durata dell'iniziativa.

Realizzazione delle opere

Il beneficiario delle provvidenze comunitarie previste dalla presente misura è tenuto a:

- a) iniziare i lavori di realizzazione del vigneto successivamente alla data di protocollazione della domanda;
- b) utilizzare nell'impianto o nelle operazioni di sovrainnesto, prioritariamente materiale di moltiplicazione vegetale della categoria "certificato", è tuttavia ammesso quello della categoria "standard" in considerazione:
 - della limitata disponibilità di cloni per talune varietà,
 - della tradizione della coltivazione di taluni particolari biotipi, di cui non sono disponibili cloni, che presentano comunque caratteristiche qualitative richieste dal mercato;in ogni caso la scelta del materiale da mettere a dimora deve essere in funzione del maggior pregio qualitativo del vino;
- c) concludere i lavori di realizzazione del vigneto entro due campagne successive a quella nel corso della quale è presentata la richiesta del pagamento anticipato, anche nel caso di ricorso al reimpianto anticipato;
- d) presentare, entro il medesimo termine, istanza di iscrizione del vigneto allo schedario viticolo veneto secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/03 e successive norme di attuazione, nonché delle procedure previste dal manuale di AVEPA;

- e) predisporre il “fascicolo” della documentazione relativa all’intervento.
- f) comunicazione relativa agli anticipi in osservanza del Regolamento (UE) n. 752/2013 e del DM n. 4615 del 5 agosto 2014.

Ad avvenuta realizzazione a regola d’arte dell’impianto ed in maniera coerente con le indicazioni tecniche riportate in domanda e nel rispetto dei criteri delle schede di bacino, il conduttore adempiuto alle disposizioni di cui alle precedenti lett. c) e d), presenta la richiesta di collaudo dei lavori e di contestuale svincolo della garanzia fideiussoria, utilizzando a tal fine l’apposito modello.

La richiesta di collaudo, completa di tutta la documentazione specificata nelle procedure di AVEPA, deve essere presentata all’Agenzia entro il 30 settembre 2017. L’istruttoria della domanda si concluderà con l’autorizzazione allo svincolo della fideiussione entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di protocollazione della domanda di collaudo (ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della legge 241/1990).

Nel predisporre la documentazione ed in particolare nel compilare l’apposita “*scheda di calcolo della superficie realizzata*”, il conduttore nel definire la superficie ai fini del beneficio è tenuto ad applicare le disposizioni dell’articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008.

Per definire la superficie invece ai fini della iscrizione allo schedario viticolo veneto si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione n. 2257/2003.

Non sono ammesse al contributo le spese effettuate successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione degli impianti, così come indicato nella comunicazione di AVEPA. Per la determinazione della data di esclusione dall’aiuto, si fa riferimento come precedentemente indicato al Capitolo “*Eleggibilità delle spese*”, alla data di fatturazione dei beni e servizi.

Trascorso il termine per la presentazione della richiesta di collaudo, senza che il beneficiario abbia provveduto alla presentazione della documentazione di cui sopra, AVEPA, dopo averne data comunicazione al beneficiario, provvederà alla revoca dell’aiuto. È ammesso il pagamento dei beni e servizi acquistati, entro il termine di presentazione della domanda di collaudo. Se la richiesta di collaudo è presentata prima del termine di cui sopra, il beneficiario è comunque tenuto ad esibire la documentazione attestante i pagamenti all’atto della richiesta di collaudo.

Al fine di assicurare coerenza tra il premio forfettario e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, il soggetto richiedente nella documentazione da presentare ad AVEPA ai fini del collaudo, dovrà produrre anche un riepilogo, secondo lo schema predisposto dalla medesima agenzia, in cui sono riportate tutte le spese relative ai beni e servizi extra-aziendali acquisiti, nonché dettaglio delle opere realizzate in economia e/o con materiale aziendale nuovo autoprodotto.

Ai fini del calcolo delle spese sostenute per la realizzazione delle opere oggetto dei benefici si dovrà fare riferimento in via di principio alle voci di spesa ed ai relativi costi riportati all’allegato B), tuttavia tenuto conto della complessità delle situazioni e delle singole peculiarità nella realizzazione dei vigneti nei diversi contesti viticoli regionali, per i materiali e servizi funzionali alla predisposizione dell’impianto da eseguirsi secondo il principio “*a regola d’arte*” non riportati nel predetto allegato, il personale di AVEPA dovrà verificarne la congruità tenuto conto: dei modelli d’impianto e delle tecniche colturali utilizzati nel territorio, nonché dei costi unitari rilevabili in altri prezziari ufficiali oppure desunti dai valori medi di mercato.

Per le opere realizzate in economia, l’azienda, all’atto del controllo in loco, deve dimostrare la coerenza dei lavori realizzati con le dotazioni aziendali, sia in ordine alle attrezzature impiegate sia alla disponibilità di manodopera; tutto ciò al fine di verificare la compatibilità tra i costi globalmente sostenuti ed il livello degli aiuti previsto al capitolo “*Livelli del sostegno per ettaro*”.

È comunque nelle prerogative di AVEPA al fine del buon esito dell’attività istruttoria chiedere chiarimenti o documentazione integrativa al riepilogo delle spese sostenute, al fine di assicurare che la documentazione e gli elementi forniti siano conformi al principio di coerenza nella realizzazione delle opere.

Nel caso il costo globale (compreso quindi il valore del materiale aziendale nuovo autoprodotto e dei lavori in economia) risulti inferiore al doppio del valore dell’aiuto percepito, AVEPA, ai fini dello svincolo della fideiussione, è tenuta a recuperare l’importo indebitamente percepito.

Inoltre, qualora dall’esame della documentazione esibita dal soggetto beneficiario risulti che l’importo totale dei beni e servizi fatturato, sia inferiore al contributo erogato, AVEPA è tenuta a ridurre l’importo

del cofinanziamento pubblico fino all'importo fatturato (iva esclusa). Sono escluse da tale disposizione le iniziative che riguardano le operazioni di sovrainnesto di cui ai punti 4.1., 4.2. e 4.4..

I vigneti che hanno beneficiato delle provvidenze recate dal Piano di ristrutturazione e riconversione, non possono essere distolti dall'impiego e dalla destinazione, se non a cause di forza maggiore giusto quanto riportato in merito al punto 2.6 dell'allegato A della deliberazione n. 1499/2011, per un periodo non inferiore a sette anni successivi all'anno in cui è stato erogato il finanziamento.

Diminuzione o revoca dell'aiuto

Se trascorso il periodo massimo consentito di esecuzione delle opere e a seguito di sopralluogo in loco regolarmente verbalizzato ed effettuato in contraddittorio con l'interessato, è constatato che l'impianto non è stato totalmente o parzialmente eseguito rispetto alla superficie finanziata ovvero sia stata eseguita non a regola d'arte o in maniera difforme dalla scheda di bacino, AVEPA avvierà il procedimento di revoca del contributo erogato in proporzione alla suddetta superficie non eseguita o difforme; parimenti il recupero è applicato in caso di rinuncia espressa del beneficiario. La somma da recuperare deve, ai sensi dell'art. 9 del Decreto ministeriale 20 dicembre 2013 n. 15938 essere maggiorata del 20%”

Tuttavia qualora il mancato riconoscimento sia dovuta alle motivazioni di cui all'art. 9, punto 4, secondo capoverso del citato D.M. 15938/2013, AVEPA, è tenuta a recuperare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto, maggiorata del calcolo degli interessi – secondo il tasso di interesse legale – calcolati per i giorni a partire dal sessantunesimo giorno dalla data di adozione del decreto di decadenza adottato dai competenti uffici di AVEPA.

Nell'applicare i criteri di cui sopra AVEPA fa riferimento alla superficie definita con le modalità di calcolo di cui al citato articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008.

Qualora si constati che la superficie effettivamente reimpiantata è superiore a quella ammessa ai benefici, AVEPA procede allo svincolo della fidejussione per la superficie realizzata in conformità alle disposizioni del Piano e attiva le verifiche necessarie per constatare se per la parte rimanente sono state rispettate le norme sul potenziale viticolo.

Qualora il beneficiario non rispetti nella realizzazione dei lavori quanto dichiarato in domanda con riferimento agli elementi per i quali sono stati attribuiti i punteggi di priorità previsti al Capitolo “Graduatoria delle istanze”, AVEPA, in sede di verifica di avvenuta esecuzione dei lavori, provvederà a un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità. Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate. Tuttavia, nel caso in cui tutte le istanze ammissibili siano state finanziate a seguito della rimodulazione del quadro finanziario, AVEPA è autorizzata a ridurre del 35% l'importo del premio erogato, indipendentemente dal/dai parametro/i disattesi, quale penalizzazione per il mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione dell'istanza

L'Agenzia provvederà a ciò, trattenendo l'importo a carico della fidejussione prestata dai produttori a garanzia del corretto adempimento delle previsioni progettuali.

Con riguardo a quanto previsto al secondo comma, non si procede alla revoca del contributo qualora la differenza tra il numero di ceppi – calcolati sulla base del sesto d'impianto - rispetto a quanto previsto nelle schede di bacino, sia inferiore al 3%. La disposizione di cui al capoverso secondo comma si applica anche per le istanze presentate ai sensi dei precedenti bandi e per le quali le operazioni di collaudo non sono ancora terminate.

Controlli

Le attività di controllo relative alle domande di aiuto sono svolte da AVEPA in conformità alle modalità previste nel proprio “manuale delle procedure, controlli e sanzioni per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti” e dal regolamento (CE) n. 555/2008, recante, tra l'altro, modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo.

Fermo restando l'obbligo in ogni caso dell'aggiornamento dello Schedario viticolo veneto e del fascicolo aziendale, le singole aziende beneficiarie, ai fini del controllo sono tenute a predisporre e conservare per ciascuna istanza, in un apposito “fascicolo”, almeno la seguente documentazione relativa all'intervento, in originale o copia:

a) il diritto all'impianto, ai sensi della normativa vigente;

- b) la mappa della superficie interessata ai lavori o documentazione tecnica equipollente;
- c) i prospetti riepilogativi di calcolo per la determinazione della superficie rispettivamente da ammettere ai benefici;
- d) i documenti fiscali di acquisto dei materiali e dei servizi utilizzati per la realizzazione dell'impianto, debitamente quietanzati prima della richiesta di svincolo della fideiussione, nonché la documentazione di tracciabilità dell'avvenuto pagamento;
- e) dichiarazioni dei materiali autoprodotti e dei servizi di provenienza aziendale, nonché dei riferimenti delle superfici da cui provengono i materiali di moltiplicazione vegetativa nel caso di utilizzo del materiale per il sovrainnesto nei casi previsti ai punti 4.1 e 4.2 del capitolo *"Livelli del sostegno per ettaro"*.

La richiesta di collaudo delle opere e svincolo della fideiussione (e la predisposizione del "fascicolo") deve pervenire all'AVEPA al più tardi entro il 30 settembre 2017, mentre il termine per la realizzazione del vigneto oggetto di aiuto è fissato entro le due campagne successive a quella nel corso della quale è presentata la richiesta di pagamento anticipato (31 luglio 2017); l'autorizzazione allo svincolo della fideiussione da parte dell'AVEPA dovrà avvenire entro il tempo massimo di 180 giorni dalla data di protocollazione della domanda di collaudo.

Per i materiali impiegati nella prima fase di allevamento così come previsto al Capitolo *"Livelli del sostegno per ettaro"*, non sussiste l'obbligo della rendicontazione e di conseguenza della presentazione della documentazione fiscale. Per gli interventi realizzati con materiale autoprodotto e cioè pali in legno ed ancoraggi, non sussiste l'obbligo della presentazione della documentazione fiscale, è però necessario presentare la rendicontazione nel prospetto delle opere realizzate in economia e con materiale nuovo autoprodotto, facendo riferimento al prezzario regionale di cui all'allegato B della deliberazione di approvazione del presente Piano, così che AVEPA possa verificare la congruità della spesa.

Qualora il conduttore che presenta istanza di aiuto sia soggetto diverso dal proprietario, è tenuto ad acquisire preventivamente l'autorizzazione ad eseguire i lavori, dichiarando sul modello di domanda di possedere titolo a presentare l'istanza ed a percepire, nel caso di ammissione ai benefici, gli aiuti previsti dalla normativa vigente; analogamente si procede nel caso di proprietà.

Esclusioni e decadenze

Qualora AVEPA accerti la insussistenza o il venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione dell'aiuto, adotta la esclusione o la decadenza dai benefici del presente Piano.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, l'esclusione o la decadenza devono essere adeguatamente motivate, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno determinata; dovranno essere altresì indicate le modalità per l'impugnazione dell'atto medesimo.

Sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate le infrazioni relative al potenziale viticolo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Norme generali

Per quanto non previsto nel presente Piano si fa riferimento alle norme di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento (CE) n. 555/2008 ed al DM 20 dicembre 2013 n. 0015938, alle disposizioni applicative inerenti il controllo del potenziale viticolo contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2257/03, nonché agli indirizzi procedurali del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 di cui all'allegato A della deliberazione n. 1499, del 20 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

In esecuzione di quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo n. 82/2005 ed alla Legge n. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012, AVEPA e i soggetti richiedenti sono tenuti a dare attuazione alle predette disposizioni in merito all'obbligo di corrispondere tramite Posta elettronica certificata.

Qualora AVEPA accerti un fatto che possa configurarsi quale reato, provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

Allegato 1

Bacini viticoli omogenei veneti

Elenco

n°	descrizione
1	della pianura veneziana del Veneto orientale
2	della pianura trevigiana orientale
3	della pianura trevigiana occidentale
4	delle colline trevigiane
5	della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale
6	della collina padovana
7	del vicentino centro meridionale
8	del vicentino centro settentrionale
9	del soavese
10	veronese centrale
11	veronese settentrionale
12	del Garda e delle colline moreniche
13	della pianura veronese
14	della pianura di Merlara
15	delle Dolomiti

NB: Nelle schede che seguono sono riportate le varietà ammesse per ciascuna DO e IGT, le forme di allevamento consentite, l'elenco delle varietà a sviluppo vigoroso e a sviluppo meno vigoroso ed infine le superfici minime richiesta ammissibili ai benefici.

Nelle zone a DO, se l'intervento è volto ad ottenere vigneti atti a produrre vini a DOCG e DOC, possono essere ammesse ai benefici esclusivamente le varietà obbligatorie ai fini della certificazione delle produzioni. Qualora invece il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a IGT le varietà ammissibili sono quelle elencate nella pertinente scheda con esclusione delle varietà obbligatorie previste per i vini DO che insistono nel medesimo territorio; da tale disposizione è escluso il Bacino n. 15.

Nelle aree escluse dalla produzione dei vini a DO le varietà ammissibili sono quelle elencate nelle singole schede per la produzione dei vini a IGT.

Qualora a fianco della varietà siano indicate delle limitazioni relative per esempio a talune caratteristiche pedologiche o di fertilità, ne vengono delimitati gli ambiti.

Nel caso in cui il richiedente faccia ricorso a facoltà, situazioni ed elementi particolari, contraddistinti dalla lettera ^[a], deve dichiararli nell'apposito modello di domanda.

Per quanto riguarda ciascuna forma di allevamento sono riportate nei singoli bacini il numero di ceppi minimi calcolati in relazione alla vigoria delle singole varietà coltivabili in quell'area. Qualora un

disciplinare di produzione preveda una densità superiore a quella riportata nella scheda di bacino, il dato minimo (ceppi minimi) da prendere a riferimento è quello riportato all'articolo 4 del medesimo disciplinare. Ne consegue che il dato da prendere a riferimento per calcolare l'incremento di densità per attribuire il punteggio di cui alla lettera b) del Capitolo Graduatoria delle istanze è quello minimo previsto dal pertinente disciplinare.

****:** Riguardo alle varietà ammesse per la produzione dei vini IGT sono inseriti, per tutti i Bacini, anche i vitigni: Bronner, Cabernet carbon, Cabernet cortis, Helios, Johanniter, Prior, Solaris, Regent, (di cui al decreto n. 73 del 25 settembre 2014) e Palava e Marselan (di cui al decreto n. 87 del 29 ottobre 2014). Ai fini dell'individuazione del numero di ceppi minimi ad ettaro i vitigni di cui sopra sono classificati tra: "varietà a sviluppo meno vigoroso".

Bacino 1 “della pianura veneziana del Veneto orientale”

elementi	Descrizione		
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est della città di Venezia. Comprende le aree, in toto o in parte, delle DO “Lison-Pramaggiore”, “Lison”, “Piave”, “Piave Malanotte”, “Prosecco” e “Venezia”.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.		
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison	Tocai friulano.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese.		
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte	Raboso Piave e Raboso veronese.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, e le varietà Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.		
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT <i>(nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all’art. 2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)**</i>	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Moscato bianco, Raboso Piave, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Ancellotta, Malvasia istriana, Franconia, Traminer aromatico e Refosco dal peduncolo rosso.		
Forme di allevamento consentite e <u>numeri ceppi minimi</u> <i>(la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)</i>	Cordone libero	(1) ceppi minimi n°	3000
		(2) ceppi minimi n°	3300
	Sylvoz	(1) ceppi minimi n°	2200
		(2) ceppi minimi n°	2500
	Cordoni speronati, Guyot capovolto (semplice e doppio)	(1) ceppi minimi n°	2800
		(2) ceppi minimi n°	3100
	GDC	(1) ceppi minimi n°	2900
		(2) ceppi minimi n°	3400
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Cabernet franc, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Malvasia istriana, Glera e Glera lunga.		
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre		
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per l’intero bacino		

Bacino 2 “della pianura trevigiana orientale”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est delle città di Treviso e Montebelluna e a sud del sistema collinare ricompreso nel bacino 4. Rientrano in questo bacino le aree di cui all'articolo 3 lettera c) del disciplinare della DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco”, escluse dal bacino n. 4. Comprende inoltre le aree, in toto o in parte, delle DO “Piave”, “Piave Malanotte”, “Lison Pramaggiore”, “Lison”, “Prosecco” e “Venezia”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte	Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison	Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, e le varietà Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la pratica tradizionale disciplinata all'articolo 5, comma 3 del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco	Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (<i>nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra</i>)**	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo trevigiano, Verduzzo friulano, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Malvasia istriana, e Refosco dal peduncolo rosso, Manzoni rosa, Manzoni moscato e Traminer aromatico.
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi	Cordone libero ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2700 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3000
(la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)	Sylvoz ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2200 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 2500
	cordoni speronati, Guyot ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2900
	capovolto (semplice e doppio) ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3200
	GDC ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3000 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3300
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Glera, Glera lunga, Tocai friulano, Carmenère, Cabernet franc, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso e Malvasia istriana.
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno	tutte le altre

vigoroso	
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino

Bacino 3 “della pianura trevigiana occidentale”

elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a ovest delle città di Treviso e Montebelluna. Comprende parte delle aree delle DOC “Prosecco” e “Venezia”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, e le varietà Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT**	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Refosco dal peduncolo rosso e Traminer aromatico.
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi <i>(la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)</i>	Cordone libero ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2700
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 3000
	Sylvoz ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2300
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 2600
	cordoni speronati, guyot, ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2800 capovolto (semplice e doppio) ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3200
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Cabernet franc, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Malvasia istriana, Glera e Glera lunga.
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino

Bacino 4 “delle colline trevigiane”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intero sistema collinare trevigiano a partire dal confine con la Provincia di Pordenone per arrivare al confine con la Provincia di Vicenza. Comprende le aree a DOCG "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco"* "Asolo-Prosecco", "Montello Rosso" o "Rosso Montello" e "Colli di Conegliano" e a DOC "Montello Colli Asolani". Rientrano in questo bacino anche parte delle aree delle DOC "Prosecco", "Venezia" e "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima".
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco	Glera e le varietà complementari Verdiso, Bianchetta, Perera e Glera lunga – Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Asolo-Prosecco	Glera e le varietà complementari Verdiso, Bianchetta, Glera lunga – Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Montello Rosso o Montello	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Montello e Colli Asolani	Glera, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Bianchetta, Manzoni bianco, Recantina, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli di Conegliano	Manzoni bianco, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling renano, Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Incrocio Manzoni 2.15, Refosco dal peduncolo rosso, Marzemino, Boschera, Glera e Verdiso.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà complementari Verdiso, Bianchetta, Perera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (<i>nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà "principali", di cui all'art 2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra</i>)**	Riesling, Sauvignon, Malbec, Marzemino, Muller Thurgau, Pinot nero, Traminer aromatico, Malvasia istriana, Syrah, Wildbacher.
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi <i>(la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)</i>	Sylvoz ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2200
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 2500
	Cordoni speronati, Guyot, ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2700 capovolto (semplice e doppio) ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3100

⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Glere, Glera Lunga, Perera, Verdiso, Carmenère, Cabernet franc, Marzemino, Boschera, Muller Thurgau, Malvasia istriana e Rabosi
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	Tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'area per la produzione della DOCG Colli di Conegliano-Torchiato di Fregona - 0,30 per il rimanente bacino

*: sono escluse dal Bacino n. 4 le aree pianeggianti di cui all'articolo 3 lettera c) del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, che sono di pertinenza del Bacino n. 2.

Bacino 5 “della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'area pianeggiante della provincia di Padova, con esclusione delle aree atte a produrre le DOC “Colli Euganei” e “Merlara”, della provincia di Rovigo e della pianura veneziana non inclusa nel Bacino 1. Il territorio interessa le aree, in toto o in parte, delle DO: “Bagnoli di sopra o Bagnoli”, “Friularo di Bagnoli”, “Riviera del Brenta”, “Corti Benedettine del Padovano”, “Prosecco” limitatamente alle province di Padova e Venezia e “Venezia” limitatamente alla provincia di Venezia.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli	Raboso Piave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bagnoli di sopra o Bagnoli	Raboso Piave, Raboso veronese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Corbina, Cavrara, Marzemina bianca, Chardonnay, Sauvignon e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Riviera del Brenta	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Corti Benedettine del Padovano	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Tocai friulano e Moscato giallo.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (nelle zone a DOC <i>non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all’art. 2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra</i>)**	Provincia di Padova: Garganega Marzemino, Malvasia istriana, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese e Refosco dal peduncolo rosso.
	Provincia di Rovigo: tutte quelle incluse nell'allegato A della DGR 2257/03.
	Provincia di Venezia: Moscato bianco, Marzemino, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Malbec, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenère.
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi (la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in	Cordone libero ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3000
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 3300
	Sylvoz ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2300
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 2600
	Cordoni speronati, Guyot, ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2800
	capovolto (semplice e doppio) ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3200

ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)	GDC	⁽¹⁾ ceppi minimi n°	3000
		⁽²⁾ ceppi minimi n°	3500
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Cabernet franc, Refosco dal peduncolo rosso, Moscato giallo, Malvasia istriana, Marzemino e Glera.		
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre		
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,30 per l'intero bacino		

Bacino 6 “della collina padovana”

Elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intera area delle DO “Colli Euganei”, “Fior d'Arancio Colli Euganei” e parte delle DOC “Prosecco” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Euganei	Garganega, Glera, Tocai friulano, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Pinella, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli Euganei Fior d'Arancio	Moscato giallo.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Veneto**	Riesling, Pinot grigio, Pinot nero, Syrah, Manzoni bianco e Marzemino.
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi <i>(la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)</i>	Cordone libero ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3200
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 3500
	Sylvoz ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2300
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 2600
	cordoni speronati, Guyot, ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2700
	capovolto (semplice e doppio) ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3000
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Garganega, Tocai friulano, Pinella, Moscato giallo, Marzemino, Carmenère, Cabernet franc, Rabosi e Glera.
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino

Bacino 7 “del vicentino centro meridionale”

Elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare posto a sud della città di Vicenza e le pianure meridionali. L'area è interessata, in tutto o in parte, dalle DOC “Arcole”, “Colli Berici”, “Vicenza”, “Prosecco” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Berici	Tocai friulano, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Pinot nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, Tocai rosso e Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee) ^[a] , Raboso veronese.
Altre varietà ammesse nell'area DOC Colli Berici e Vicenza	Marzemino, Refosco dal peduncolo rosso, e Syrah.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)**	Garganega, Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso e Cabernet Franc.
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi (la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)	Cordone libero (1) ceppi minimi n° 3000 (2) ceppi minimi n° 3300
	Sylvoz (1) ceppi minimi n° 2300 (2) ceppi minimi n° 2600
	cordoni speronati, guyot (1) ceppi minimi n° 2800 e doppio capovolto (2) ceppi minimi n° 3000
	GDC (1) ceppi minimi n° 3000 [consentito solo in pianura (4)] [a] (2) ceppi minimi n° 3300
	pergola unilaterale (3) ceppi minimi n° 3000 (consentita esclusivamente per la Garganega)
	(1) varietà a sviluppo vigoroso
	(2) varietà a sviluppo meno vigoroso
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per le aree collinari ^[a] e 0,40 per le rimanenti aree del bacino

⁽³⁾ inclinata (trentina) o pergoletta veronese oppure pergoletta monolaterale/bilaterale inclinata veronese⁽⁴⁾ e nelle aree pedocollinari – come da delimitazione allegata

elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa l'arco collinare che partendo da Gambellara arriva ai confini della provincia di Treviso. E' compresa in tale bacino la pianura posta a nord della città di Vicenza. L'area è interessata, in toto o in parte, dalle DO "Gambellara", "Recioto di Gambellara", "Monti Lessini", "Lessini Durello" o "Durello Lessini", "Breganze", "Prosecco" e "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima". Come per il bacino 7 il territorio è interessato anche alla DOC "Vicenza".
Varietà ammesse per la produzione della DOC Gambellara	Garganega, altri vitigni complementari con esclusione in ogni caso del Trebbiano toscano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini	Durella, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini	Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Breganze	Vespaiola, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Tocai friulano, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère.
Altre varietà ammesse nelle sole aree collinari o della pianura ricca di scheletro dell'intero bacino[a]	Syrah
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee), Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà complementari Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT <i>(nelle zone a DOC di cui sopra, sono escluse le varietà "principali" di cui all'art.2 del disciplinare di produzione)**</i>	Garganega, Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pedevenda (solo per i comuni compresi nella DOC Breganze), Carmenère, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi <i>(la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)</i>	Cordone libero ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3000 (consentita solo in pianura) (4) [a] ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3300
	Sylvoz ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2200 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 2500
	cordoni speronati, guyot ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2900 e doppio capovolto ⁽⁴⁾ ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3200
	GDC ⁽³⁾ [a] ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3000 ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3300
	pergola unilaterale ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3000

	<i>(per le aree di pianura è consentita esclusivamente per la Garganega e la Durella)</i>
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Garganega, Tocai friulano, Moscato giallo, Carmenère, Cabernet franc, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Glera, Vespaiola e Marzemino
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 le aree incluse nelle DOC Gambellara e Lessini Durello – 0,20 per le aree incluse nella DOC Breganze, fino ai confini con la provincia di Treviso, - 0,40 per le rimanenti aree del bacino

⁽²⁾ inclinata (trentina) o pergoleta veronese oppure pergoleta monolaterale/bilaterale inclinata veronese

⁽³⁾ non è consentito nella DOC Breganze e nelle rimanenti aree collinari del Bacino

⁽⁴⁾ nelle aree del “Breganze” con elevate pendenza, in terreni talvolta terrazzati il n° minimo è ridotto a 2700 - 2900

Bacino 9 “del soavese e delle colline veronesi orientali”

Elementi	Descrizione		
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la DOC “Soave” e la parte veronese delle DO “Monti Lessini”, “Lessini Durello” o “Durello Lessini” e le aree collinari poste a nord di dette denominazioni. Come per i bacini 10, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalle DOC “Garda” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Soave	Garganega e gli altri vitigni complementari Trebbiano di Soave e Chardonnay.		
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Soave Superiore	Garganega e Trebbiano di Soave.		
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Recioto di Soave	Garganega e Trebbiano di Soave.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini	Durella, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Garganega.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini	Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero, Marzemino, Corvina e Barbera.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.		
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Verona o veronese **	Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee), Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Syrah, Teroldego e Traminer aromatico.		
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi <i>(la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)</i>	Cordone libero	(1)	ceppi minimi n° 3100
	(consentito solo in pianura) [a]	(2)	ceppi minimi n° 3300
	Sylvoz	(1)	ceppi minimi n° 2500
		(2)	ceppi minimi n° 2800
	cordoni speronati, guyot e doppio capovolto	(1)	ceppi minimi n° 3000
		(2)	ceppi minimi n° 3200
	GDC (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del Bacino) [a]	(1)	ceppi minimi n° 2900
		(2)	ceppi minimi n° 3300
	pergola unilaterale ...	(3)	ceppi minimi n° 3300
	((per le aree di pianura è consentita esclusivamente per la Garganega e Trebbiano di Soave)		
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Corvina, Tocai friulano, Moscato giallo, Carmenère, Cabernet franc, Marzemino, Garganega, Trebbiano di Soave, Durella.		
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre		
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per le aree di pianura e i fondovalle ^[a] - 0,20 per le aree collinari collocata a nord della linea definite “unghia del monte” incluse nelle DO Soave e l’intero territorio della DOC Monti Lessini.		

⁽³⁾ inclinata (trentina) o pergoletta veronese oppure pergoletta monolaterale/bilaterale inclinata veronese

Bacino 10 veronese centrale

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'area a DOC "Valpolicella": comprende altresì le aree collinari poste a nord di detta denominazione. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalla DOC "Garda" Comprende inoltre parte della DOC "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima".
Varietà ammesse per la produzione delle DO Valpolicella	Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta, Forsellina e Spigamonti.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero, Marzemino, Corvina e Barbera.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT**	Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Oseletta, Forsellina, Dindarella, Petit verdot, Croatina, Teroldego, Syrah e Traminer aromatico.
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi (la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)	Cordoni speronati, guyot ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3000
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 3300
	GDC (è consentito limitatamente alle ⁽¹⁾ sole aree pianeggianti del bacino) [a] ⁽²⁾ ceppi minimi n° 3200
	⁽²⁾ ceppi minimi n° 3400
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Pergola unilaterale ⁽³⁾ ceppi minimi n° 3000
	(per le aree di pianura è consentita esclusivamente per la Corvina, il Corvinone, la Molinara e la Rondinella)
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	Corvinone, Rondinella, Corvina, Molinara, Moscato giallo, Tocai friulano, Carmenère, Cabernet franc, Marzemino, Oseleta.
Superficie minima oggetto di sostegno	tutte le altre
	ettari: 0,50 per le aree di pianura e i fondovalle ^[a] - 0,30 le aree collinari poste sopra l'unghia della collina ^[a]

⁽³⁾ inclinata (trentina) o pergoletta veronese oppure pergoletta monolaterale/bilaterale inclinata veronese

Bacino 11 “veronese settentrionale”

Elementi	Descrizione		
Descrizione del bacino	Territorio, in provincia di Verona, che lambisce il fiume Adige e che è interessato dalle DOC “Valdadige”, “Valdadige Terradeiforti” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige	Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Muller Thurgau, Riesling italico, Sauvignon, Enatio, Schiava gentile, Schiava grigia, Merlot, Pinot nero, Teroldego, Cabernet franc, Cabernet sauvignon.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige Terradeiforti	Enatio, Casetta, Pinot grigio.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Cortese, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero, Garganega, Marzemino e Corvina.		
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.		
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT**	Manzoni bianco, Malvasia istriana, Moscato giallo, Moscato bianco, Casetta, e Syrah.		
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi <i>(la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)</i>	Cordone libero	(1) ceppi minimi n°	3300
	(consentita solo in pianura)[a]	(2) ceppi minimi n°	3500
	cordoni speronati, guyot	(1) ceppi minimi n°	3000
		(2) ceppi minimi n°	3300
	GDC (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del bacino) [a]	(1) ceppi minimi n°	3000
		(2) ceppi minimi n°	3500
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Lambrusco a foglia frastagliata, Moscato giallo, Schiave, Corvina, Tocai friulano, Carmenère, Cabernet franc, Teroldego, Marzemino e Garganega.		
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre		
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino		

Bacino 12 “del Garda e delle colline moreniche veronesi”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare che si affaccia sul Garda e comprende le aree a DOC “Bianco di Custoza” “Bardolino”, “Lugana”, “San Martino della Battaglia” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 10 e 11 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bianco di Custoza	Garganega, Trebbiano toscano, Tocai friulano, Cortese, Manzoni bianco, Riesling italico, Malvasia bianca lunga, Pinot bianco e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione delle DO Bardolino	Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Sangiovese, Marzemino e Oseleta.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Cortese, Sauvignon, Garganega, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero, Marzemino, Corvina e Barbera.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lugana	Trebbiano di Soave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT**	Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Malvasia istriana, Oseletta, Forsellina, Dindarella e Syrah.
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi (la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)	Cordone libero ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3300 (consentita solo in pianura) [a] (2) ceppi minimi n° 3500
	Sylvoz ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 2500 (2) ceppi minimi n° 2800
	cordoni speronati, guyot ⁽¹⁾ ceppi minimi n° 3000 e doppio capovolto (2) ceppi minimi n° 3200
	GDC (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del Bacino) [a] (1) ceppi minimi n° 3200 (2) ceppi minimi n° 3400
	pergola trentina semplice ceppi minimi n° 3000 (consentita esclusivamente per la Garganega, la Corvina, il Corvinone, la Rondinella e la Molinara)
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Corvinone, Corvina, Molinara, Tocai friulano, Carmenère, Cabernet franc, Marzemino, Malvasia istriana, Cortese e Garganega.
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per l'intero bacino

Bacino 13 “della pianura veronese”

elementi	descrizione			
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura veronese posta a sud dei precedenti bacini 9, 10, 11 e 12 (con esclusione della DOC “Merlara”). Il territorio è interessato dalla DOC “Arcole”.			
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot.			
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT <i>(nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all’art .2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)**</i>	Chardonnay, Garganega; Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Pinot grigio, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Raboso veronese, Ancellotta; Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Merlot, Malvasia istriana e Traminer aromatico.			
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi <i>(la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)</i>	Cordone libero	(1)	ceppi minimi n°	3100 ⁽⁴⁾
		(2)	ceppi minimi n°	3300
	Sylvoz	(2)	ceppi minimi n°	2800
		(2)	ceppi minimi n°	3000
	cordoni speronati, guyot	(1)	ceppi minimi n°	3000
	e doppio capovolto	(2)	ceppi minimi n°	3000
	GDC	(1)	ceppi minimi n°	3000
		(2)	ceppi minimi n°	3500
	pergola unilaterale	(3)	ceppi minimi n°	3000
	<i>(consentita esclusivamente per la Garganega)</i>			
⁽¹⁾ varietà a sviluppo vigoroso	Carmenère, Cabernet franc, Malvasia istriana, Moscato giallo, Raboso veronese e Garganega.			
⁽²⁾ varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre			
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,50 per l’intero bacino			

⁽³⁾ inclinata (trentina) o pergoleta mono o bilaterale veronese inclinata⁽⁴⁾ con esclusione della varietà Garganega per la quale il limite minimo è di 3000 ceppi/ettaro

Bacino 14 “della pianura di Merlara”

elementi	Descrizione			
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la DOC “Merlara” e la DOC “Prosecco”, limitatamente alla provincia di Padova.			
Varietà ammesse per la produzione della DOC Merlara	Tocai friulano, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, Riesling italico, Merlot, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso Piave, Raboso veronese e Marzemino.			
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.			
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all’art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)**	Prov. di Padova: Garganega, Marzemino, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbech, Raboso Piave, Raboso veronese e Refosco dal peduncolo rosso.			
	Prov. di Verona: Garganega, Moscato bianco, Moscato giallo*, Chardonnay, Marzemino, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Pinot grigio, Pinot nero, Manzoni bianco, Raboso veronese e Ancellotta.			
Forme di allevamento consentite e numeri ceppi minimi (la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DO che interessano il bacino, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel rispettivo disciplinare di produzione)	Cordone libero	(1)	ceppi minimi n°	3000
		(2)	ceppi minimi n°	3300
	Sylvoz	(1)	ceppi minimi n°	2200
		(2)	ceppi minimi n°	2500
	Cordon speronati, guyot e doppio capovolto	(1)	ceppi minimi n°	2900
		(2)	ceppi minimi n°	3200
(1) varietà a sviluppo vigoroso	GDC	(1)	ceppi minimi n°	3000
		(2)	ceppi minimi n°	3500
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre			
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l’intero bacino			

Bacino 15 “vigneti delle Dolomiti”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende le aree viticole della provincia di Belluno. È interessato dalle DOC “Prosecco” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT **	Tutte quelle ammesse alla coltivazione per la provincia di Belluno – allegato A) della dgr n. 2257/2003.
Forme di allevamento consentite	Cordoni speronati, guyot ceppi minimi n° 2500 capovolto (semplice e doppio)
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino

ELENCO vitigni classificati autoctoni nazionali, ai sensi della legge n. 82/06, art. 2

<i>Varietà</i>
Bianchetta trevigiana
Boschera
Casetta
Cavrara
Corbina
Corvina
Corvinone
Dindarella
Durella
Forsellina
Garganega
Glera
Glera lunga
Grapariol
Incrocio bianco Fedit 51
Manzoni moscato (<i>Incrocio Manzoni 13.0.25</i>)
Manzoni rosa (<i>Incrocio Manzoni 1.50</i>)
Incrocio Manzoni 2.15 (<i>Manzoni rosso</i>)
Manzoni bianco (<i>Incrocio Manzoni 6.0.13</i>)
Incrocio Manzoni 2-14
Incrocio Manzoni 2-3
Lambrusco a foglia frastagliata
Marzemina bianca
Marzemina grossa
Marzemina nera bastarda
Marzemino
Molinara
Negrara
Nosiola
Oseleta
Pavana
Pedevenda
Perera
Pinella
Raboso Piave
Raboso veronese
Recantina
Refosco dal peduncolo rosso
Refosco nostrano
Rondinella
Rossignola
Spigamonti
Tocai friulano
Tocai rosso
Trebbiano di Soave
Trevisana nera
Turca
Turchetta
Verdiso

Verduzzo friulano
Verduzzo trevigiano
Vespaiola
Vespolina